



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Gruppo Consiliare  
F.d.I



Firenze, 30/12/2015

**Proposta di legge**

**Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n.38**  
**“Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza**  
**della comunità toscana”**

D'iniziativa del Consigliere:

Giovanni DONZELLI

## **Proposta di legge regionale**

### **Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n.38 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana"**

#### **Sommario**

##### **Preambolo**

Art. 1 Modifica all'art. 4, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n.38 "Interventi a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana".

Art. 2 Modifica all'art. 4 della legge regionale 16 agosto 2001, n.38 "Interventi a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana", inserimento del comma 1 bis.

#### **Preambolo**

##### **Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, comma 2 lettera h, della Costituzione Italiana;

Visto l'art. 4, comma 1 lettere c e u, dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n.38 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana";

Considerato quanto segue:

1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione Italiana, concorre allo sviluppo dell'ordinata convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori di prevenzione alla criminalità e attività di sostegno alle vittime della criminalità;
2. L'esponenziale aumento di reati contro la persona ed il patrimonio sul territorio nazionale e la congiuntura economica non favorevole, sono due indicatori importanti che dovrebbero indirizzare la stessa Giunta regionale verso un potenziamento degli strumenti a disposizione dei cittadini vittime della criminalità, con interventi di assistenza e di aiuto soprattutto ai familiari delle vittime dei reati che si trovano a fronteggiare particolari condizioni di emergenze economiche legate al decesso della persona mediante l'assistenza legale e all'erogazione di contributi utili;
3. Inoltre, vista la particolare congiuntura economica e l'esponenziale aumento di delitti contro il patrimonio e contro la persona, si ritiene opportuno che la Regione provveda a proprio spese al patrocinio legale nei procedimenti penali per la difesa di cittadini toscani accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa;

Approva la presente legge

**Art. 1**

**Modifica all'art. 4 della legge regionale 16 agosto 2001, n.38 "Interventi a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana"**

Inserire al comma 1 la lettera d) come segue:

d) nell' assistenza e aiuto ai familiari degli esercenti di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, vittime della criminalità, mediante assistenza legale e contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.

**Art. 2**

**Modifica all'art. 4 della legge regionale 16 agosto 2001, n.38 "Interventi a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana"**

Inserire dopo il comma 1, il comma 1 bis come segue:

"La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2016. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie".